



ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA

o.n.l.u.s.

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA

O.N.L.U.S.

**(approvato dal Congresso Straordinario A.M.I.
svoltosi a Rimini il 20 aprile 2008).**

A.M.I.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA - ONLUS

1 – Costituzione

L'A.M.I. è un libero sodalizio di cultura, di educazione e di propaganda, indipendente da partiti; riafferma l'unità e l'indipendenza della Repubblica Italiana; si propone lo svolgimento e l'attuazione dei principi morali, politici, giuridici, sociali e di emancipazione femminile, della tradizione repubblicana che in Italia ha avuto la sua più alta espressione in Giuseppe Mazzini, ed il compimento dell'unità federale europea nell'ambito dell'organizzazione internazionale, nella prospettiva di una alleanza universale dei Popoli.

2 – Assetto associativo

L'A.M.I. è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi della sezione II del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 e come tale:

- a) – svolge attività di promozione della cultura, di tutela dei diritti civili, di istruzione, di formazione, di conservazione, salvaguardia e valorizzazione di cose di interesse storico di cui alla L. 1089/1939, soprattutto in relazione a biblioteche, documenti e cimeli, riferiti ai periodi compresi nella storia moderna e contemporanea;
- b) – persegue inoltre finalità di solidarietà sociale;
- c) – non può svolgere attività diverse da quelle dianzi elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) – non può distribuire utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che siano disposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) – DEVE:
 - 1) – in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta da legge;
 - 2) – redigere ed approvare annualmente, con le forme del presente statuto, un rendiconto economico e finanziario;
- f) – prevede una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Prevede altresì per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- g) – sancisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio di voto singolo di cui all'art. 2532 del codice civile e garantisce i principi di sovranità e pubblicità delle assemblee degli associati;
- h) – la convocazione dei congressi e/o assemblee nazionali, deve essere pubblicizzata in tempo utile su almeno uno degli organi periodici dell'Associazione (di cui al successivo art. 12);
- i) – le organizzazioni periferiche stabiliranno idonee forme di convocazione e pubblicità nel rispetto degli enunciati principi;
- l) – stabilisce la intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi;
- m) – in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, userà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

3 – Sede, simbolo e bandiera

- 1) – La sede dell'A.M.I. è in Genova presso la casa Mazzini.
- 2) – Gli organi rappresentativi e le attività sociali a carattere nazionale avranno le sedi deliberate dalla Direzione Nazionale.
- 3) – Il simbolo dell'A.M.I. è raffigurato da un tralcio di foglia d'edera di colore verde, disposto in forma di corona, che circonda la dicitura A.M.I su fondo rosso.
- 4) – La bandiera è quella italiana, nella quale è riprodotto il simbolo sociale.

4 – Soci

1) – Può essere socio dell’A.M.I., senza alcuna discriminazione di età, sesso, nazionalità, confessione, religione e professione, ogni persona di provata dignità morale e civile, che dichiari di accettare il presente statuto.

2) – I soci godono di assoluta parità di doveri e di diritti e si riconoscono mediante la tessera, emessa annualmente dalla Direzione Nazionale.

3) – La tessera viene distribuita al socio – previo pagamento della quota stabilita dalla Direzione Nazionale – dalla sezione competente o dal Comitato Esecutivo Nazionale, ove quest’ultimo abbia provveduto al tesseramento nei casi di seguito regolati.

4) – Dopo cinquanta anni di appartenenza all’Associazione, il socio ha diritto di esenzione dal pagamento delle quote sociali.

5) – La domanda di associazione, completa di generalità e Codice Fiscale, deve essere sottoscritta dal richiedente nonché da due soci e presentata alla sezione competente che deve pronunciarsi su di essa entro un anno;

a) – in via ordinaria la domanda deve essere presentata alla sezione del Comune ove il richiedente ha fissata la residenza od il domicilio;

b) – in difetto di sezione in tali Comuni, la domanda deve essere presentata alla più vicina sezione A.M.I.;

c) – ove non esistano sezioni A.M.I. nello Stato di residenza o domicilio del richiedente o questi intenda rappresentare particolarità che giustifichino il proprio tesseramento quale socio singolo (isolato), la domanda deve essere presentata all’Esecutivo Nazionale, che si pronuncerà inappellabilmente in ordine all’ammissione ed al tesseramento quale singolo o l’aggregazione del socio ad una sezione esistente;

6) – La deliberazione di accoglimento della domanda e la consegna della tessera attribuiscono al socio la pienezza dei relativi diritti e doveri, secondo quanto di seguito specificato.

7) – Sulle domande presentate alle Sezioni, la deliberazione del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposta alla assemblea di Sezione nel termine di cui al precedente comma 5 ed il socio potrà esercitare il diritto di voto dall’assemblea successiva;

8) – Avverso il non accoglimento della domanda o la mancata pronuncia nel termine di cui al precedente comma 5, il richiedente può ricorrere al Comitato Esecutivo nei trenta giorni successivi alla notizia della deliberazione del Consiglio Direttivo o dalla scadenza del suddetto termine e la decisione di tale organo sarà definitiva.

9) – La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie o per morosità nel pagamento delle quote sociali per almeno due anni, per espulsione, nonché per indegnità;

a) – Le dimissioni verranno accettate dal direttivo di sezione competente o dall’Esecutivo Nazionale, per i soci isolati, ove non sia pendente procedimento avanti ai Proviviri;

b) – La morosità – dopo il compimento del biennio – verrà dichiarata dal direttivo della sezione competente o dall’Esecutivo Nazionale per i soci isolati, ove non esistano gravi giustificazioni dell’interessato;

c) – La espulsione verrà comminata dal competente Collegio dei Proviviri;

d) – La indegnità verrà riconosciuta dalla Direzionale Nazionale, quando il socio – per provvedimento definitivo – abbia perduto il godimento dei diritti civili e politici.

Il socio moroso può chiedere di essere nuovamente iscritto, senza le formalità sopra enunciate, dopo aver sanato integralmente la pregressa morosità:

10) – Le cariche di rappresentanza dell’A.M.I. sono incompatibili con quelle di rappresentanza esterna di partiti o movimenti politici a qualsiasi livello;

11) – Il congresso può attribuire qualifica di soci onorari a persone che si siano particolarmente distinte nella difesa degli ideali dell’Associazione;

12) – Gli insigniti di cariche onorifiche dell’A.M.I. – ove non eletti negli organi di essa – dovranno essere convocati e potranno partecipare alle riunioni con voto consultivo;

5 – Sezione – Organizzazioni locali

- 1) – Le Sezioni attuano nel loro ambito il programma sociale; per la loro costituzione e funzionamento, nonché nella loro azione non possono derogare dai principi del presente Statuto.
- 2) – Le Sezioni non possono essere costituite con un numero di soci inferiore a dieci. Della loro costituzione deve essere data comunicazione alla Direzione Nazionale, con verbale sottoscritto da tutti coloro che intendono costituirle. Tale verbale è soggetto all'approvazione del Comitato Esecutivo, di cui al secondo comma dell'art. 7, nella sua prima riunione, successiva al ricevimento da parte del Comitato Esecutivo del suddetto verbale.
- 3) – In ogni comune può esistere una sola sezione A.M.I., salvo che nei capoluoghi di provincia ove potranno costituirsi più sezioni ciascuna con un numero di soci non inferiore a venti.
- 4) – I soci delle Sezioni, convocati in assemblea con tempestivo preavviso, eleggono un Consiglio direttivo di 3 o 5 componenti ed un Collegio dei Probiviri di tre componenti.
- 5) – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, che rappresenta ad ogni effetto la Sezione, un eventuale Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere, con possibilità di attribuire tali due ultime funzioni, ad una sola persona.
- 6) – I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le Sezioni corrispondono direttamente con gli organi sociali di cui all'art. 7.
- 7) – L'inerzia per oltre due anni o le violazioni del primo comma del presente articolo, rendono le Sezioni passibili di scioglimento da parte del Comitato Esecutivo Nazionale. In tali casi il loro patrimonio dovrà essere devoluto alla Direzione Nazionale.
- 8) – Il Direttivo di Sezione – con preavviso scritto di almeno trenta giorni all'interessato – pronuncia la morosità del socio e provvede al suo depennamento, quanto questi non provveda al pagamento quote per almeno due anni; del provvedimento il segretario darà comunicazione all'interessato ed al Comitato Esecutivo.
- 9) – Possono essere costituiti Comitati regionali ed interregionali con funzione di promozione e coordinamento, ai sensi del comma 8 dell'art. 7.
- 10) – I Regolamenti dei Comitati regionali o interregionali dovranno uniformarsi a criteri e principi comuni stabiliti con Regolamento della Direzione Nazionale.
- 11) – I Presidenti dei Comitati regionali o interregionali, vengono invitati ai lavori della Direzione Nazionale, senza diritto di voto;
- 12) – Tutte le organizzazioni periferiche conservano autonomia e propria responsabilità giuridica e patrimoniale.

6 – Congresso ed organi sociali

- 1) – Organo sovrano dell'Associazione è il Congresso Nazionale, che è convocato dalla Direzione Nazionale e si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni, in località scelta dal Comitato Esecutivo, d'intesa con le organizzazioni locali. In via straordinaria può essere convocato in qualunque tempo in virtù di deliberazione della Direzione Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
- 2) – Il Congresso è costituito dai componenti della Direzione Nazionale, dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori – che partecipano ad esso senza diritto di voto – dai delegati eletti dalle sezioni – anche tra soci non iscritti alla Sezione delegante – nonché da soci singoli (isolati) di cui alla lettera "c", c.5 del precedente art.4.
- 3) – I delegati – eletti dall'assemblea di sezione, secondo la rappresentanza stabilita dalla Direzione Nazionale al momento della convocazione del Congresso – dispongono di un voto per ogni socio calcolato sulla base della media del numero dei soci della Sezione nel triennio precedente;
- 4) – I soci, di cui alla lettera "c", c. 5 dell'art. 4, dispongono di un solo voto.
- 5) – Il Congresso deve essere convocato con 60 giorni di preavviso. Le relazioni devono essere distribuite trenta giorni prima della riunione. A tali relazioni sono allegati i bilanci relativi al periodo intercorrente tra un congresso a l'altro.
- 6) – Ai fini congressuali, la pubblicazione di atti sul periodico sociale vale ad ogni effetto quale comunicazione alle Sezioni ed ai soci.
- 7) – Il Congresso ordinario, a scrutinio segreto, elegge:

a) la Direzione Nazionale, composta da 23 soci, salvo variazioni che – di volta in volta – determini il Congresso, previa variazione del presente Statuto, di cui:

n° 17 – eletti da tutti i componenti del Congresso aventi voto deliberativo;

n° 2 – da tali componenti, che rappresentino sezioni (o residenti, ove si tratti di singoli soci) delle regioni del Nord Italia;

n° 2 – da tali componenti, che rappresentino sezioni (o residenti, ove si tratti di singoli soci) delle regioni del Centro Italia;

n° 2 – da tali componenti, che rappresentino sezioni (o residenti, ove si tratti di singoli soci) delle regioni dell'Italia del Sud e delle isole;

b) I Collegi dei Probiviri e dei Revisori: composti ciascuno – di tre componenti effettivi e due supplenti;

8) Modalità di elezione della Direzione Nazionale:

I componenti della Direzione Nazionale (di cui alla lettera “a” del precedente comma) vengono eletti nel Congresso:

a) – i primi 17:

a.1 – o con la presentazione di unica mozione ed, in tal caso l'elezione avverrà votando un massimo di 12 candidati su una lista non inferiore a 17 nominativi, presentata da almeno 10 congressisti:

a.2 – o con la presentazione di più mozioni – ciascuna presentata da almeno 10 congressisti e collegata ad una lista non inferiore a 17 nominativi – votando – oltre alla mozione – non più di 12 nominativi della lista collegata;

In tal caso risulteranno eletti i 17 candidati, secondo la percentuale riportata da ciascuna lista che abbiano riportato più voti.

In tutti i casi, il votante – nel numero massimo di preferenze dianzi specificate – potrà sostituire i nominativi dei candidati con altri eleggibili;

b) – i 2 rappresentanti di ciascuna delle tre aree geografiche: dai delegati di ogni area che potranno votare – senza presentazione di liste – un solo candidato, risultando eletti i primi due che abbiano riportato il maggior numero di voti;

9) In caso di decadenza di componenti della Direzione Nazionale, questa farà subentrare nell'ordine i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti congressuali (di ciascuna lista od area geografica);

10) – Alla Direzione Nazionale competono le funzioni del presente Statuto non riservate ai altri organi sociali;

11) – La Direzione Nazionale elegge un Comitato Esecutivo, che dovrà tradurre in termini operativi le indicazioni da essa emanate e svolgere le altre funzioni previste dallo Statuto, nonché indire manifestazioni, convegni organizzativi ed incontri sociali;

12) – Il Congresso - a maggioranza di due terzi dei votanti, - può nominare un Presidente onorario, che farà parte della Direzione Nazionale con i poteri di cui all'art. 4 ;

7 – Rappresentanza ed amministrazione

1) L'Associazione è rappresentata ed amministrata dalla Direzione Nazionale.

Questa, eletta dal Congresso Nazionale procede alla nomina nel suo seno:

del Presidente della Associazione, al quale compete la rappresentanza legale e politica dell'Associazione stessa;

di uno o più Vice-Presidenti – indicando il Vice Presidente Vicario –; gli incarichi che precedono devono essere scelti tra gli eletti della Direzione Nazionale;

del Segretario, con facoltà di aggregare uno o più segretari aggiunti e, in ogni caso, un Segretario amministrativo-tesoriere, anche non facenti parte a titolo elettivo della Direzione Nazionale, che parteciperanno alle riunioni di questa con voto consultivo;

del Direttore del Pensiero Mazziniano, che farà parte di diritto della Direzione Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale;

2) – Il Presidente, il o i Vice-Presidenti, il Segretario, il Direttore del “Pensiero Mazziniano”, nonché gli eventuali segretari aggiunti – ove facciano parte della Direzione Nazionale, a titolo elettivo – costituiscono il Comitato Esecutivo dell'Associazione.

- 3) – La Direzione Nazionale realizza le decisioni congressuali e si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi; in via straordinaria a richiesta del Comitato Esecutivo o di almeno un terzo dei componenti della stessa Direzione Nazionale.
- 4) – Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti eletti.
- 5) – Ai lavori della Direzione Nazionale, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo, partecipano con voto consultivo, per la durata del loro mandato, i soci delegati a rappresentare l'Associazione presso i sodalizi, enti, istituti, commissioni o comitati ai quali essa aderisce
- 6) – Il Comitato Esecutivo si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi.
- 7) – Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle pure spese vive. Possono, però, essere assunte persone retribuite.
- 8) – La Direzione Nazionale può altresì costituire Comitati Interregionali; la Direzione Nazionale, su proposta di almeno tre sezioni, può costituire un Comitato Regionale per ciascuna Regione;
- 9) – Dei Comitati di cui al precedente comma, la medesima Direzione Nazionale stabilirà al momento della costituzione, poteri, modalità di funzionamento ed organi, con criteri analoghi e coerenti in relazione al territorio nazionale.
- 10) – Le cariche nazionali dell'Associazione non possono essere attribuite alla stessa persona per più di tre mandati elettivi consecutivi;

8 – Funzioni di organi

- 1) – La Direzione Nazionale attribuisce funzioni specifiche (ai, o) a ciascuno dei Vice-presidenti, che in ogni caso, provvederanno a mantenere contatti tra i coordinatori e la Direzione nazionale. Quest'ultima può nominare commissioni ordinarie o speciali, specificandone le funzioni.
- 2) – Il Comitato Esecutivo – nei casi di violazione dello statuto – può sospendere singoli provvedimenti delle Sezioni, rimettendone il giudizio alla Direzione Nazionale che – anche convocata in via straordinaria – dovrà decidere in merito non oltre quaranta giorni dalla ricezione.

9 – Attività

- 1) – L'A.M.I. si asterrà da appoggiare nelle competizioni elettorali politiche o amministrative, singoli partiti o candidati.
- 2) – L'A.M.I. promuoverà la costituzione di appositi gruppi di azione educativa, ai fini dell'art. 1.

10 – Dei poteri disciplinari e dei probiviri

- 1) – Ciascun iscritto od organo può denunciare violazioni dello Statuto commesse da Sezioni, organi statutari dell'associazione, componenti di organi nazionali e singoli iscritti, che dovranno essere giudicate dai Probiviri. Le Sezioni od organi che ricevano tale denuncia debbono trasmetterle al Presidente del Collegio dei Probiviri od alla Segreteria Organizzativa A.M.I. per quelli nazionali;
- 2) – Competenti a giudicare i singoli iscritti, non componenti di organi nazionali, sono i probiviri di sezione; quelli nazionali sono competenti negli altri casi; I Probiviri possono comminare – a seconda della gravità – un richiamo verbale, la sospensione da attività sociali non superiore ad un anno o l'espulsione del singolo, nonché lo scioglimento delle sezioni ed organi sociali;
- 3) – I Probiviri debbono procedere garantendo la contestazione degli addebiti, la garanzia del contraddittorio tra denunciante e denunciato, il diritto di difesa, senza altra formalità, assegnando i termini che essi ritengano congrui per tali garanzie, che dovranno essere indicati al momento della contestazione addebiti;
Le comunicazioni agli interessati dovranno essere fatte ai domicili resi noti all'A.M.I. dagli interessati;
- 4) – Ogni collegio, all'inizio del mandato, provvede per impulso del componente più anziano di età, alla nomina del proprio presidente, al quale debbono essere fatti pervenire gli atti di deferimento e gli altri ritenuti utili al fine della decisione.

- 5) – Il Collegio, nei casi più gravi, può sospendere – con provvedimenti motivati – l'iscritto, le sezioni o singoli organi, dalle attività sociali per il tempo necessario alla emissione del lodo; tale tempo non può superare sei mesi dalla contestazione degli addebiti alla parte interessata.
- 6) – Lo stesso Collegio può delegare l'istruzione dei procedimenti ad uno dei suoi componenti, che quindi ne riferisce all'organo collegiale per la decisione.
- 7) – Nei casi in cui sia ammesso appello, la sospensione può essere impugnata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, con ricorso al Collegio Nazionale, che deciderà in base agli atti entro i successivi sessanta giorni.
- 8) – L'appello avverso il lodo dei collegi di sezione – entro trenta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia conoscenza – si propone con ricorso al Collegio Nazionale.
- 9) – Tutti i provvedimenti probivirali debbono essere comunicati alla Direzione Nazionale, che darà ad essi applicazione per quanto di competenza.

11 – Finanze, patrimonio e bilancio

- 1) – L'Associazione ottiene i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:
 - contributi individuali dei soci;
 - apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
 - contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
 - erogazioni liberali disposte da privati cittadini, imprese, società commerciali;
 - lasciti e donazioni;
 - utili ed avanzi di gestione;
- 2) – Il contributo individuale dei soci e la ripartizione di esso tra gli organi territoriali sono determinati dalla Direzione Nazionale.
- 3) – I lasciti e le donazioni possono essere accettati dal Comitato Esecutivo e dalle organizzazioni locali, se non costituiscono passività per l'Associazione.
- 4) – Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o, comunque, occulto, e devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
- 5) – Lo stato economico, finanziario e patrimoniale è documentato dai bilanci annuali – preventivo e consuntivo -, redatto dal Comitato Esecutivo, sottoposto all'approvazione della Direzione Nazionale, previo parere dei Revisori.
- 6) – Il Segretario Amministrativo-Tesoriere darà esecuzione alle direttive degli organi statutari, nella materia di cui al presente articolo e redigerà i bilanci.
- 7) – Per tali compiti, il Presidente potrà – anche in via ordinaria – delegare il Segretario Amministrativo-Tesoriere od altri, a disporre dei mezzi finanziari dell'Associazione, per i fini istituzionali.

12 – Periodico sociale

- 1) – L'organo ufficiale dell'Associazione è “ Il Pensiero Mazziniano”.
- 2) – Il Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale, che potrà anche revocarlo.
- 3) – Agli effetti della legislazione sulla stampa, proprietario della testata è il Presidente dell'Associazione.
- 4) – Il Presidente uscente, entro quindici giorni dall'elezione di un nuovo Presidente, provvede ad espletare presso i preposti organi della Pubblica Amministrazione, le formalità per il passaggio della proprietà;

13 – Revisione dello Statuto e Regolamenti

- 1) – La revisione statutaria è di competenza del Congresso, previa iscrizione all'ordine del giorno e comunicazione ai soci delle proposte di modifica.
- 2) – La proposta di revisione può essere avanzata dalla Direzione Nazionale o da un insieme di sezioni che rappresentano almeno un quinto dei soci.

Norma transitoria: “I mandati di cui all'art. 7 c. 10 si computano dalla elezione successiva alla entrata in vigore della norma”.

a cura della:

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA - o.n.l.u.s.

Segreteria Org.va e Amm.va

Via Don G. Verità, 33 - 47015 MODIGLIANA (FC)

Tel./Fax 0546.942974

e-mail: ami.segreteria@libero.it